

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 24 giugno 2008

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

[AREA: DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI](#)

CIRCOLARE N. 23/2008

Oggetto: **Assistenza fiscale 2008 - Modalità e termini di trasmissione dei modelli 730/2008, 730-3 e 730-1 - Scadenza: 25 giugno 2008 – 10 luglio 2008**

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, come modificata dall'art. 37, commi 12 e 14 del D.L. n. 223/2006, e dal D.M. n. 63 del 7 maggio 2007, i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale per il 2008 sono tenuti a inviare alla Amministrazione Finanziaria entro il 25 giugno 2008 le dichiarazioni modd. 730/2008, unitamente ai prospetti di liquidazione, modd. 730-3, nonché alle schede per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF (modd. 730-1).

Ai fini del suddetto adempimento:

- il Provvedimento 15 gennaio 2008 dell'Agenzia delle entrate, ha stabilito le modalità di consegna delle dichiarazioni modelli 730/2008 e delle relative schede riguardanti la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF;
- il Provvedimento 15 febbraio 2008 dell'Agenzia delle entrate, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 730/2008 e nelle relative schede.

Successivamente, l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 97/2008, ha differito al 10 luglio 2008 i termini per l'invio delle dichiarazioni modello 730/2008 da parte dei CAF - dipendenti o dei professionisti abilitati ad eccezione dei sostituti d'imposta aventi domicilio al 31 dicembre 2007 nelle seguenti province: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona, relativamente alla quali l'art. 4.1 del Provvedimento del 23 gennaio 2008 dell'Agenzia delle entrate ha previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia in via telematica entro il 25 giugno 2008 il risultato finale delle dichiarazioni modello 730.

Analizziamo di seguito i principali adempimenti a carico dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale diretta.

2. Modalità e termini di consegna e trasmissione dei modelli 730/2008.

Al fine di acquisire in tempi rapidi le dichiarazioni per l'effettuazione dei controlli nei termini previsti dal D.P.R. n. 600/1973, l'art. 17, comma 1 lett. c), del D.M. n. 164/1999 dispone che entro il 25 giugno di ciascun anno siano trasmessi in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate (mod. 730) nonché i prospetti di liquidazione (mod. 730-3).

Senonchè l'art. 3 del D.L. n. 97/2008 pubblicato nella G.U. n. 128 del 3 giugno 2008 ha differito il termine del 25 giugno per la trasmissione telematica delle dichiarazioni modello 730/2008 per i CAF dipendenti o i professionisti abilitati, al 10 luglio 2008.

Ai fini della trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730/2008, i sostituti d'imposta, in alternativa alla trasmissione telematica diretta, possono consegnare i modelli 730 anche ad un intermediario abilitato. In tale caso i sostituti d'imposta dovranno utilizzare l'apposita bolla di consegna (allegato n. 1 alla presente Circolare) nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale (così il Provvedimento 15 gennaio 2008 dell'Agenzia delle entrate).

Il citato Provvedimento dispone, inoltre, che i sostituti d'imposta, a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, devono essere in grado di fornire entro 30 giorni (dalla ricezione dell'avviso), anche in copia, i modelli 730 da essi elaborati. Tale obbligo

sussiste fino alla scadenza dei termini di accertamento (quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni - cfr. art. 43 del D.P.R. n. 600/1973).

3. Modalità e termini di consegna e trasmissione dei modelli 730/2008 relativi a sostituti aventi domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 in particolari province.

Come espressamente previsto dall' art. 3, comma 1, ultimo periodo, restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008. La relazione di accompagnamento al D.L. n. 97/2008 chiarisce al riguardo che la proroga non si applica, restando quindi fissato il termine al 25 giugno 2008, relativamente ai sostituti d'imposta aventi domicilio al 31 dicembre 2007 nelle province elencate nel punto 4.1 del suddetto provvedimento, già elencate in premessa.

Va ricordato che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, emanato in attuazione dell'art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, ha apportato alcune modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, concernente la disciplina dell'attività di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, introducendo, tra l'altro, nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra CAF-dipendenti e sostituti di imposta.

Il citato regolamento prevede, in particolare, che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi - mod. 730 - venga effettuato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d'imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari. Sulla base delle nuove disposizioni i CAF-dipendenti comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo) all'Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d'imposta.

4. Termini e modalità di trasmissione dei modelli 730-1.

Entro la medesima scadenza del 25 giugno 2008 ovvero del 10 luglio 2008, il sostituto d'imposta che presta assistenza diretta nel 2008 dovrà inoltre consegnare ad un intermediario abilitato alla trasmissione in via telematica, ad un ufficio postale ovvero ad una banca convenzionata le schede per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF (modello 730-1). A tal fine dovrà essere utilizzata la stessa bolla approvata per la consegna del modello 730 (cfr. allegato n. 1 alla presente Circolare). Al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale non è pertanto consentito – ai fini della tutela del diritto di privacy – l'invio diretto dei modelli 730-1 all'Amministrazione Finanziaria.

Il Provvedimento del 15 gennaio 2008 ha inoltre previsto che le buste consegnate ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata siano raggruppate in plichi chiusi, contenenti fino a 100 pezzi. Su ogni pacco di buste, numerato in ordine progressivo, va

STUDIO ANTONELLI

apposta la dicitura "Modello 730-1" e l'indicazione del codice fiscale nonché della denominazione e del domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

5. Elenco dei soggetti dichiaranti.

Alla citata bolla di consegna, approvata con il Provvedimento 15 gennaio 2008, deve essere, di norma, allegato l'elenco dei codici fiscali dei contribuenti dichiaranti.

L'elenco andrà quindi compilato in caso di presentazione dei modelli 730/2008 e 730-1 da un intermediario abilitato.

Il Provvedimento del 15 gennaio 2008 evidenzia che, in caso di consegna delle buste contenenti le scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modello 730-1, ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, i sostituti d'imposta devono consegnare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti.

Alessandro Antonelli

Allegati: n. 1